



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1823**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Integrazione del nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario provinciale a decorrere dal 5 agosto 2010.

Il giorno **05 Agosto 2010** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MARTA DALMASO  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**GIOVANNI GARDELLI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

visto l'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ai sensi del quale la Provincia di Trento è esclusa dal riparto del Fondo sanitario nazionale e deve provvedere al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato;

visto l'art. 6 bis della legge sul servizio sanitario provinciale ai sensi del quale la Giunta provinciale determina con propri provvedimenti le modalità di finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale;

visto l'art. 8 sexies, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. ai sensi del quale la remunerazione delle attività assistenziali di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale deve essere determinata in base a tariffe predefinite;

visto il decreto del Ministero della Sanità del 15 aprile 1994 recante i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera, abrogato dall'art. 79 del D.L. 112/2008;

considerato che risulta in fase di definizione il nuovo decreto ministeriale concernente la determinazione della tariffe massime dell'assistenza specialistica;

visto il decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e s.m. recante il nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", successivamente modificato con D.P.C.M. 28 novembre 2003, ed in particolare l'Allegato 1B parte II - Assistenza specialistica ambulatoriale - che definisce, quali prestazioni erogabili nell'ambito dei livelli, quelle indicate nel nomenclatore di cui al citato decreto ministeriale del 22 luglio 1996;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3276 del 23 dicembre 2002 e s.m. con la quale è stato recepito nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale il predetto D.P.C.M. 29 novembre 2001;

visto il provvedimento della Giunta provinciale n. 15047 del 23 novembre 1996, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione n. 1582 del 25 giugno 2009, con cui il predetto nomenclatore è stato recepito con adattamenti nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale;

visto l'art. 1, comma 1, del citato D.M. 22 luglio 1996, che prevede la possibilità per le Regioni e per le Province autonome di erogare nel proprio territorio ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate nell'allegato 1) del decreto medesimo, curandone la codifica coerentemente con il sistema di classificazione utilizzato nello stesso allegato; tali prestazioni devono essere contrassegnate con la lettera "I";

visto l'art. 1, comma 2 lett. a), del citato D.M. 22 luglio 1996, che sottopone a specifiche condizioni di erogabilità alcune tipologie di prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, le quali sono pertanto erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero; tali prestazioni devono essere contrassegnate con la lettera "H";

visto l'art. 1, comma 2 lett. b), del citato D.M. 22 luglio 1996, che subordina a specifiche indicazioni clinico-diagnostiche, riportate nell'allegato 2 del citato decreto, l'erogazione di alcune tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio; tali prestazioni devono essere contrassegnate con il simbolo "\*";

visto l'art. 1, comma 2 lett. c), del citato decreto ministeriale 22 luglio 1996, che prevede l'erogazione di alcune prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, solo presso ambulatori specialistici specificatamente riconosciuti dalla Regione; tali prestazioni devono essere contrassegnate con la lettera "R";

visto l'art. 1, comma 2 ultimo periodo, del citato D.M. 22 luglio 1996, che prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di accorpate per profilo di trattamento due o più prestazioni, elencate nell'allegato 1) del decreto medesimo; tali accorpamenti devono essere contrassegnati con la lettera "A";

considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 16 luglio 2010 sono stati approvati i LIVELLI ESSENZIALI di ASSISTENZA DELLE UNITA' OPERATIVE DI PSICOLOGIA; in particolare i percorsi assistenziali delle Unità operative di Psicologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono stati revisionati e - all'interno di ciascuna funzione - sono stati previsti percorsi specifici che individuano il profilo d'utenza a cui sono diretti, fissando, per ognuno di essi, uno standard numerico di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

rilevato che i nuovi percorsi assistenziali come individuati nella citata deliberazione costituiscono di fatto n. 114 nuove prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale afferenti la branca della PSICHIATRIA e, nello specifico, l'area della Psicologia e che le stesse derivano dall'accorpamento di più prestazioni già esistenti nel nomenclatore determinando quindi specifici pacchetti prestazionali di assistenza psicologica ("pacchetti prestazioni psicologia"); al riguardo si precisa inoltre che i valori tariffari così calcolati sono stati rivalutati in misura del 10% a titolo di recupero dei costi indiretti di gestione e arrotondati all'unità di euro;

ritenuto quindi opportuno integrare, con decorrenza dal 5 agosto 2010, il vigente nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale, come riportato negli Allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, al fine di consentire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'avvio effettivo dei nuovi LEA Psicologia di cui alla citata deliberazione n. 1687/2010;

dato atto inoltre che restano ferme le disposizioni vigenti a regolamentazione delle modalità prescrittive;

considerato che a seguito delle integrazioni prestazionali e tariffarie oggetto del presente provvedimento non vi sarà alcun onere aggiuntivo, per il corrente esercizio, a carico del Fondo sanitario provinciale;

su proposta dell'Assessore alla Salute e Politiche sociali;

a voti unanimi, legalmente espressi,

### d e l i b e r a

- 1) di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza dal 5 agosto 2010, il nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale, da ultimo integrato con deliberazione n. 1582 del 25 giugno 2009, come riportato negli Allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, dando atto che con la medesima decorrenza la branca specialistica "PSICHIATRIA" di cui all'allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 15047 di data 23 novembre 1996 e ss.mm. viene rinominata in "PSICHIATRIA (E PACCHETTI PRESTAZIONI PSICOLOGIA)" al fine di adeguare tale branca all'introduzione dei nuovi LEA Psicologia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 16 luglio 2010 ;
- 2) di disporre che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1) trovino applicazione con decorrenza 5 agosto 2010, oltre che nei rapporti interni al Servizio Sanitario Provinciale, anche per le eventuali azioni di rivalsa, in tutti i casi in cui sia previsto l'addebito ad enti e organismi diversi, nonché per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale;
- 3) di dare atto che a seguito delle integrazioni prestazionali e tariffarie di cui al presente provvedimento non vi sarà alcun onere aggiuntivo, per il corrente esercizio, a carico del Fondo Sanitario Provinciale;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per tutti gli adempimenti di competenza.

AA